

Regolamento per la promozione e il sostegno del servizio di tagesmutter

Titolo 1 – Disposizioni generali

Articolo 1 – Principi generali

Il servizio di tagesmutter, o servizio di asilo nido familiare, è finalizzato a:

- a) garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo;
- b) consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) professionalmente formato il quale, in collegamento con organismi non lucrativi della cooperazione sociale o di utilità sociale, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Il servizio di tagesmutter è inteso dal Comune di Tione di Trento come servizio complementare all'asilo nido, in quanto è diretto a far fronte ad esigenze di assistenza, in termini di tempi e di cure particolari, che il nido tradizionale non è in grado di soddisfare.

Articolo 2 – Promozione e sostegno del servizio

Il Comune di Tione di Trento, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale, in particolare per quanto attiene alla programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene finanziariamente gli organismi non lucrativi della cooperazione sociale o di utilità sociale operanti sul territorio provinciale e in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione e dalla normativa di attuazione vigenti.

Il sostegno finanziario di cui al primo comma è effettuato indirettamente, attraverso il versamento alle famiglie che fruiscono del servizio di tagesmutter di un contributo economico per la parziale copertura del costo di tale servizio.

Titolo II – Contributo per la parziale copertura del costo del servizio di tagesmutter

Articolo 3 – Condizioni per ottenere il contributo

Il Comune di Tione di Trento eroga alle famiglie che fruiscono di un servizio di tagesmutter, purché attivato in provincia di Trento, anche se al di fuori del territorio comunale, e gestito da un organismo non lucrativo della cooperazione sociale o di utilità sociale iscritto all'apposito albo provinciale, un contributo economico orario per la parziale copertura del costo del servizio.

Il contributo di cui sopra è erogato alle seguenti condizioni:

- a) il bambino per il quale è utilizzato il servizio deve essere residente nel Comune di Tione di Trento;
- b) tale bambino deve avere età compresa tra i tre mesi e i tre anni; qualora il bambino pur avendo compiuto i tre anni di età non abbia ancora acquisito, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia, il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia, il Comune continua ad erogare il contributo in parola sino a che il bambino non acquisisce tale diritto;
- c) il servizio deve essere fruito per un minimo di 20 ore mensili e per un massimo di 100 ore mensili; l'eventuale superamento di quest'ultimo limite comporta la mancata erogazione del contributo per le ore di servizio usufruite oltre tale soglia, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 4.

Il contributo è erogato, sulla base del monte ore di presenza, in relazione ad ogni singolo bambino per il quale la famiglia fruisce del servizio di tagesmutter.

Articolo 4 – Contributo alle famiglie con bambini portatori di handicap

In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, valutato e certificato dalla competente autorità sanitaria provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato di tagesmutter, il limite massimo orario previsto all'art. 3, c. 2, lett. c), è elevato a 160 ore mensili.

Articolo 5 – Modalità di calcolo del contributo

Allo scopo di commisurare l'entità del contributo da erogare alla situazione reddituale, patrimoniale e di composizione delle singole famiglie utenti del servizio, in modo da differenziarlo a seconda della rispettiva capacità di spesa, il Comune di Tione di Trento richiede alle famiglie interessate la dichiarazione del proprio indicatore della condizione economica finanziaria (I.C.E.F.)

attestato da un centro di assistenza fiscale (C.A.F.) o dall'I.N.P.S.. Tale certificazione deve essere allegata alla prima richiesta di erogazione del contributo presentata dalla famiglia al Comune di Tione di Trento e ha validità per un anno dal suo rilascio da parte del soggetto certificatore. Successivamente alla sua scadenza, la famiglia deve richiedere una nuova attestazione I.C.E.F. aggiornata e presentarla al Comune allegandola alla prima richiesta di contributo effettuata successivamente alla data di scadenza della vecchia attestazione I.C.E.F..

La certificazione I.C.E.F. deve riferirsi alla situazione reddituale, patrimoniale e di composizione del nucleo familiare relativa all'ultimo anno precedente a quello in cui è effettuata la richiesta di contributo. È consentito esibire l'attestazione I.C.E.F. riferita al penultimo anno precedente qualora, al momento della sua presentazione, non siano ancora disponibili i dati sul reddito e sul patrimonio relativi all'ultimo anno precedente; in tal caso, non appena tali dati siano divenuti disponibili la famiglia interessata dovrà presentare una nuova attestazione I.C.E.F. riferita all'ultimo anno.

Sulla base della documentazione presentata, il Comune verifica l'entità del contributo erogabile per la parziale copertura del costo del servizio, in relazione al coefficiente I.C.E.F. presentato da ciascuna famiglia, e precisamente:

coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13	contributo massimo pari ad € 5,20
coefficiente ICEF superiore a 0,13 e fino a 0,32	contributo compreso tra il contributo massimo ed il contributo minimo calcolato in modo inversamente proporzionale al coefficiente I.C.E.F. presentato
coefficiente ICEF superiore a 0,32 o non presentata valutazione	contributo minimo pari a € 3,60
arrotondamento per eccesso	€ 0,10

Articolo 6 – Soggetti a cui deve riferirsi la certificazione I.C.E.F.

Di norma, la certificazione I.C.E.F. deve riferirsi alla situazione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico a cui appartiene il bambino che fruisce del servizio di tagesmutter.

Qualora la residenza anagrafica di uno dei genitori sia diversa da quella del bambino, oltre alla certificazione I.C.E.F. relativa al nucleo familiare anagrafico a cui appartiene il bambino è necessario presentare un'ulteriore certificazione I.C.E.F. relativa al genitore che anagraficamente non risulta convivere con il bambino. In tal caso, il valore I.C.E.F. considerato al fine del calcolo del contributo è quello risultante da una media aritmetica tra i due valori I.C.E.F. dichiarati.

Nella situazione in cui i genitori siano in stato di separazione o divorzio con affidamento del bambino ad uno solo di essi, la certificazione I.C.E.F. deve riferirsi al nucleo familiare anagrafico del solo genitore affidatario.

Articolo 7 – Presentazione della richiesta di contributo

La richiesta di contributo è effettuata, nella finestra temporale mensile fissata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a), per mezzo di un apposito modulo predisposto dal Comune al quale deve essere allegata la copia della documentazione fiscale quietanzata, intestata a nome di uno dei genitori, rilasciata dal soggetto gestore del servizio di tagesmutter. Tale documentazione deve specificare, distintamente per ciascun mese per il quale è richiesta l'erogazione del contributo e in riferimento ad ogni singolo bambino, il numero di ore di servizio fruito dalla famiglia, i costi orari e il costo complessivo.

Ai sensi dell'art. 5, c. 1, del presente regolamento, alla prima richiesta di erogazione del contributo presentata dalla famiglia al Comune di Tione di Trento deve essere allegata la certificazione I.C.E.F., la quale ha validità per un anno dal suo rilascio da parte del soggetto certificatore.

La richiesta di contributo è effettuata, di norma, in relazione all'ultima mensilità di servizio fruita; è ammesso, comunque, richiedere il contributo in parola relativamente a mensilità precedenti, fino alla terza, purché siano successive alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Titolo III – Verifiche, responsabilità e norme finali

Articolo 8 – Compiti della Giunta Comunale

È compito della Giunta Comunale:

- a) definire la finestra temporale mensile all'interno della quale le famiglie possono presentare al Comune la richiesta di contributo;
- b) approvare un modello per la richiesta del contributo;
- c) verificare che i soggetti gestori dei servizi di tagesmutter siano iscritti all'albo provinciale degli organismi non lucrativi della cooperazione sociale o di utilità sociale abilitati a gestire servizi socio - educativi per la prima infanzia;
- d) verificare che i soggetti gestori dei servizi di tagesmutter abbiano indicato nella propria carta dei servizi o in un apposito regolamento le forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative del servizio;
- e) stabilire le modalità secondo le quali gli uffici comunali devono verificare periodicamente il mantenimento, da parte dei soggetti gestori dei servizi di tagesmutter operanti sul territorio comunale, dei requisiti strutturali ed organizzativi individuati dalla Giunta Provinciale per l'iscrizione all'albo provinciale di cui alla lett. c);
- f) fornire agli uffici comunali ulteriori indicazioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa in merito al versamento del contributo di cui al presente regolamento.

Articolo 9 – Mancanza dei genitori

I riferimenti e gli obblighi relativi ad uno o entrambi i genitori evidenziati dal presente regolamento si intendono rinviati al soggetto o ai soggetti che, in mancanza dei genitori, esercitano la potestà sul bambino.

Articolo 10 – Responsabilità

Fatti salvi i controlli e le verifiche previsti dal presente regolamento, il Comune di Tione di Trento è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione, da parte dei soggetti gestori, del servizio di tagesmutter.

Articolo 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale con cui esso è approvato.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 46/05 dd. 03.11.2005, esecutiva, modificato con deliberazione consiliare n. 2/07 dd. 28.02.2007, esecutiva, e con deliberazione consiliare n. 56/2011 dd. 29.11.2011, esecutiva.

Tione di Trento, li 07.12.2011

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giuseppe Stefanelli



